



**Azienda Regionale per il  
Diritto allo Studio Universitario della Toscana**

**LINEE GUIDA PER LA PUBBLICAZIONE  
DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ON LINE  
FRA OBBLIGHI DI TRASPARENZA  
E TUTELA DELLA PRIVACY**

## **INDICE**

1 - Oggetto .....	3
2 - Ambiti di pubblicità.....	3
3 - Principi generali: modalità di pubblicazione e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati .....	3
4 - Principali tipologie di dati oggetto di trattamento ed indicazioni su modalità e limiti alla pubblicazione e diffusione on line.....	4
5 - Come oscurare i dati personali – Anonimizzazione e Pseudonimizzazione.....	6
6 - La sezione “Amministrazione Trasparente” .....	7
7 - Albo Pretorio on line.....	10

## 1. Oggetto

1. Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire ai servizi dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito Azienda) un supporto per la corretta pubblicazione di atti, documenti ed informazioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale, di cui al D.lgs. 33/2013, e sull'Albo Pretorio on line nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza, pubblicità, comunicazione istituzionale e protezione dei dati personali.

## 2. Ambiti di pubblicità

1. Le disposizioni che disciplinano gli obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa possono essere distinte in base a:
  - a. gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013 nella specifica Sezione del sito aziendale "Amministrazione trasparente";
  - b. gli obblighi di pubblicità per finalità diverse dalla trasparenza afferenti invece ad altri aspetti dell'azione amministrativa, in particolare la pubblicità legale degli atti amministrativi (es.: pubblicità integrativa dell'efficacia, dichiarativa, di notifica).

## 3. Principi generali: modalità di pubblicazione e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

1. In tutti i casi così come specificati all'art. 2 delle presenti Linee Guida, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione on line di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali, devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101).
2. La diffusione di dati personali è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una disposizione di legge o di regolamento.
3. Sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione occorre prestare massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare in attuazione del citato Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.
4. Laddove si riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web aziendale è necessario:
  - selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti;
  - verificare caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.
5. Occorre ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. Per "**dato personale**" si intende "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*". (art. 4 Regolamento UE 2016/679).  
I dati personali che permettono l'identificazione diretta sono, ad esempio: dati anagrafici, immagini, voce,

ecc.; quelli che consentono l'identificazione indiretta (cioè riguardanti una persona la cui identità può essere comunque accertata mediante informazioni supplementari) sono ad esempio: codice fiscale, indirizzo IP, numero di targa, codici identificativi, cookie, ecc.

7. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, che qui si ricordano brevemente:
  - a. liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
  - b. limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
  - c. minimizzazione dei dati; ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
  - d. esattezza ed aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultano inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
  - e. limitazione della conservazione, ossia è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
  - f. integrità e riservatezza, occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.
8. Il Regolamento UE prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in una idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all'art. 6 del Regolamento UE.
9. Salvo diverse previsioni normative e operando nei singoli casi un bilanciamento con le prescrizioni in tema di trasparenza, è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia necessaria e proporzionata alla finalità di pubblicità e trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "*principio di pertinenza e non eccedenza*"). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione on line. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle Informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.
10. È sempre vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (**divieto di pubblicazione di dati inerenti allo stato di salute**). È esclusa la pubblicazione di provvedimenti e/o di dati identificativi delle persone fisiche, qualora da questi sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati o in stato di disagio per il quale hanno fruito di esenzioni o sovvenzioni.

#### **4. Principali tipologie di dati oggetto di trattamento ed indicazioni su modalità e limiti alla pubblicazione e diffusione on line**

1. I dati trattati dall'Azienda nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali possono avere criticità differenti se rapportate al contesto della protezione dei dati personali, per la loro natura afferente alla sfera più intima e privata dell'individuo, per la potenziale attitudine a ricondurre alla conoscenza di situazioni di disagio economico sociale o semplicemente per il possibile utilizzo di tali informazioni per finalità di carattere fraudolento.  
Sotto sono riportate alcune indicazioni in merito al trattamento di tali dati nell'ambito della pubblicazione on line:
  - **Nome e cognome:** nei casi in cui sia prevista da norma di legge o regolamento la diffusione di dati identificativi, nome e cognome sono spesso un elemento idoneo ad identificare i soggetti nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Per questo motivo, qualora si renda necessaria l'identificazione di un individuo, tali informazioni possono spesso rivelarsi sufficienti.
  - **Data e luogo di nascita:** tali informazioni possono essere diffuse solo se espressamente richieste dalla norma o nei casi in cui sia rilevante distinguere soggetti omonimi.

- **Codici identificativi:** qualsiasi tipologia di codice che consenta l'identificazione anche indiretta dell'interessato costituisce dato personale. Rientra in questo contesto anche il numero di matricola assegnato ad un soggetto. Per tale motivo, tale informazione può essere sottoposta a diffusione solo se espressamente previsto da norma di legge o regolamento.
- **Iniziali di nome e cognome:** tali informazioni comportano la potenziale identificabilità dei soggetti interessati mediante individuazione, possibile correlazione e deduzione, pertanto rientrano nella sfera dei dati personali. Non esiste norma espressa che preveda la pubblicazione delle iniziali di un soggetto, pertanto la pubblicazione di tali informazioni è vietata.
- **Riferimenti personali di contatto** (indirizzi di residenza/domicilio, indirizzi di posta elettronica privati, numeri i telefono): non è permessa la pubblicazione di tali informazioni, per non violare la sfera più privata degli individui.
- **Codice fiscale:** tale dato è un'informazione codificata che rappresenta, oltre che nome e cognome, altri elementi rilevanti come luogo e data di nascita, oltre che il sesso del soggetto. Inoltre, tale informazione riveste particolare delicatezza poiché correlata alla sfera demografica, finanziaria ed economico-patrimoniale degli individui, pertanto, potrebbe essere utilizzata per azioni di carattere fraudolento. Oltre a ciò, in molti ambienti informatici in cui è richiesta l'autenticazione del soggetto, il codice fiscale rappresenta lo *user-id*, cioè il codice identificativo che insieme alla password compone le credenziali di accesso. Per questi motivi, è in generale vietato pubblicare tale dato, a meno che non sia esplicitamente richiesto da una norma. E' bene rilevare che, nei casi in cui le persone fisiche siano dei professionisti di cui si rende necessaria la pubblicazione di dati personali, è consigliato quando possibile pubblicare la relativa partita IVA al posto del Codice Fiscale.
- **IBAN:** gli identificativi dei conti correnti bancari sono un'informazione che potrebbe essere utilizzata per azioni fraudolente o in ogni caso pregiudizievoli per l'intestatario, pertanto non è permessa la pubblicazione di tali dati. Sebbene la protezione dei dati personali si riferisca solo alle persone fisiche, per le motivazioni sopra esposte si raccomanda vivamente di astenersi dal pubblicare anche gli IBAN delle persone giuridiche.
- **Informazioni da cui potrebbero emergere situazioni di disagio economico-sociale:** alcune informazioni, come per esempio la concessione di un beneficio o situazioni di morosità, potrebbero far desumere la presenza di situazioni di disagio economico o sociale. Per questo motivo è vietato pubblicare tali dati.
- **Dati afferenti alla sfera più intima dell'individuo:** la pubblicazione di dati personali che rivelino o possano anche indirettamente rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona possono costituire un grave pregiudizio per il soggetto, pertanto non ne è in generale consentita la pubblicazione (a meno che non vi sia una norma che lo richieda esplicitamente, circostanza questa alquanto improbabile).
- **Dati di carattere sanitario:** tali dati non possono essere mai pubblicati, a tutela dei soggetti interessati.
- **Eventi della vita delle persone correlati a funzioni e compiti istituzionali dell'organizzazione:** l'organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può effettuare azioni che coinvolgono soggetti privati (es. rilascio di documenti e certificati, svolgimento di procedimenti di autorizzazione e concessione, ecc.). Pur sussistendo in molti casi l'obbligo di pubblicità di tali azioni (al fine di consentire a soggetti portatori di interesse a far valere o difendere i propri diritti correlati a tali eventi), è opportuno verificare se è necessario rendere pubblici i dati personali dei soggetti destinatari degli interventi dell'ente o collegati a qualsiasi titolo, al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati.
- **Generalità di soggetti coinvolti in vertenze/contenziosi con l'amministrazione:** l'organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può effettuare azioni che coinvolgano vertenze o attività esecutive su soggetti privati (es. accertamenti tributari, ricorsi). Pur sussistendo in molti casi l'obbligo di pubblicità di tali azioni (es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio), è opportuno evitare la diffusione dei dati personali dei soggetti coinvolti in vertenze con l'Azienda, attivamente o passivamente, al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati.

- **Documenti di identificazione:** poiché le scansioni di tali documenti possono essere utilizzati in numerose circostanze (es. presentazione di istanze e dichiarazioni, richieste di finanziamenti, ecc.), al fine di evitare utilizzi di natura fraudolenta da parte di terzi ne è espressamente vietata la pubblicazione on line.
- **Scansione della firma:** la scansione della firma rappresenta un elemento che può essere utilizzato per falsificare documenti e attestazioni, per tale motivo ne è vietata la diffusione e nei casi in cui sia presente in documenti pubblicati questa deve essere resa illeggibile.

#### Per approfondimenti

Per maggiori approfondimenti sul corretto bilanciamento tra l’attuazione del principio di trasparenza e il diritto alla protezione dei dati personali, si rinvia al sito web dedicato del Garante Privacy nell’ambito del quale è possibile consultare:

- Linee guida del Garante “[La trasparenza sui siti web della PA](https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436)”  
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436>
- “[Trasparenza online della P.A. e privacy – FAQ](https://www.garanteprivacy.it/faq/trasparenza-online)”  
<https://www.garanteprivacy.it/faq/trasparenza-online>

## 5. Come oscurare i dati personali – Anonimizzazione e Pseudonimizzazione

1. L’anonimizzazione e la pseudonimizzazione hanno entrambi lo scopo di oscurare i dati personali e non renderli identificabili, ma sono procedimenti differenti.
2. **Anonimizzazione:** rimuove qualsiasi elemento riconoscibile che possa permettere, anche attraverso informazioni combinate, di risalire ad un soggetto specifico identificandolo; è un processo irreversibile e prevede che la persona non diventi più identificabile neanche al titolare.
3. **Pseudonimizzazione:** non elimina tutti gli elementi identificativi dai dati, ma riduce semplicemente il collegamento di un insieme di dati con l’identità originale di un individuo (usando ad esempio la crittografia o dei codici). Per rendere non identificabili i soggetti, i cui dati personali sono contenuti negli atti e documenti pubblicati on line, non è sufficiente sostituire il nome e cognome con le sole iniziali, in particolar modo in quei casi in cui permangono ulteriori informazioni che rendono comunque identificabile l’interessato (es: informazioni relative alla residenza o un doppio nome e/o un doppio cognome). Per rendere leggibili i dati personali pubblicati on line solo dall’interessato, occorre procedere attraverso la tecnica della pseudonimizzazione, cioè sostituendo, negli atti o nelle pubblicazioni on line i dati reali con dati plausibili, in modo che, solo attraverso informazioni aggiuntive, sia possibile, per il titolare, risalire ai dati personali della persona fisica (conservate separatamente). In questo modo, se l’elenco dei dati mascherati venisse perso (perdita di disponibilità), corrotto (perdita di integrità), sottratto, copiato o diffuso (perdita di riservatezza), l’impatto per la riservatezza degli interessati sarebbe nullo. Da ricordare che tale tecnica non garantisce, in modo adeguato, la possibilità per terzi di identificare il soggetto interessato.

## 6. La sezione “Amministrazione Trasparente”

1. La sezione “Amministrazione Trasparente” è stata introdotta con il D.Lgs. 33/2013 e prevede la pubblicazione obbligatoria di alcune informazioni relative all’Azienda e al suo operato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. 33/2013
FINALITA’	Trasparenza come “accessibilità totale”: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
A CHI SI RIVOLGE	Chiunque ha diritto di conoscere le informazioni pubblicate in tale sezione, senza alcuna limitazione.
VISIBILITA’ MOTORI DI RICERCA	Dati indicizzati dai motori di ricerca.
DURATA PUBBLICAZIONE	5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione salve diverse tempistiche dettate dalla norma per talune informazioni specifiche.

2. Si evidenzia in particolare che, anche nei casi rientranti nell’obbligo di pubblicazione, l’Azienda è tenuta a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
3. Le informazioni pubblicate obbligatoriamente ai fini della trasparenza hanno un termine generale di permanenza on line di cinque anni. Le uniche eccezioni riguardano:
  - gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es: le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della pubblica amministrazione, che vengono aggiornati e devono restare on line alla scadenza del loro mandato);
  - i dati riguardanti i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di governo, i consulenti e i collaboratori, che devono rimanere pubblicati per i tre anni successivi alla scadenza dell’incarico;
  - i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o altra specifica disposizione di legge.
4. I dati personali, non espressamente riconducibili a obblighi di trasparenza devono essere cancellati una volta raggiunti gli scopi per i quali sono stati resi pubblici (quindi anche prima dei 5 anni).

### Indicazione per Specifici obblighi di pubblicazione

#### Curriculum vitae

1. La normativa prevede la pubblicazione di Curricula relativi a:
  - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo;
  - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (in formato europeo);
  - Titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali (in formato europeo);
  - Titolari di posizione organizzativa (in formato europeo);
  - Membri di Organismi Interni di Valutazione o organi equivalenti;
  - Componenti di commissioni giudicatrici;
  - Soggetti incaricati di progetti destinatari di corrispettivi o vantaggi economici di qualunque genere (link al CV dell’incaricato del progetto selezionato).

2. Con riferimento alla pubblicazione dei curricula professionali, il Garante della privacy, nelle citate Linee guida, evidenzia che *“il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del curriculum non può tuttavia comportare la diffusione di tutti i contenuti astrattamente previsti nel modello europeo (...) ma solo quelli pertinenti rispetto alle finalità perseguite”*.  
Il responsabile della pubblicazione, prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula dovrà dunque selezionare in essi solo le informazioni pertinenti.  
Il Garante precisa che: *“in tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad es. gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze sull’uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell’interessato)”*.  
Il Garante conclude, infine, precisando che non devono invece essere oggetto di pubblicazione dati eccedenti *ad esempio i recapiti personali oppure il codice fiscale degli interessati, ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità”*.
3. Nei curricula da pubblicare nel sito web, gli addetti alla pubblicazione dovranno verificare la presenza delle informazioni inerenti all’attività professionale e non di dati eccedenti e relativi esclusivamente all’identità dell’Interessato.
4. In sintesi, in relazione alla pubblicazione dei curricula occorre:
  - pubblicare il documento oscurando tutte le informazioni eccedenti / non pertinenti ed in particolare quelli riferibili a “categorie particolari di dati” (es. data e luogo di nascita, stato civile, CF, recapiti personali, indirizzi di residenza, hobby, preferenze personali, inclinazioni religiose o politiche, etc.);
  - non pubblicare / oscurare le firme.

### **Dichiarazione dei Redditi**

1. Con riferimento alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi, il Garante suggerisce di oscurare le *informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione etc.)*.  
Il Garante indica inoltre la necessità di oscurare le informazioni dalle quali si possono desumere indirettamente dati appartenenti a categorie particolari, ad esempio:
  - familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
  - spese mediche/ di assistenza per portatori di handicap/determinate patologie;
  - erogazioni liberali a favore di movimenti, partiti politici o istituzioni religiose;
  - scelta del destinatario dell’otto per mille o del cinque per mille.
2. In sintesi, in relazione alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi risulta necessario:
  - pubblicare il documento oscurando tutte le informazioni eccedenti/non pertinenti (es. data e luogo di nascita, stato civile, CF, recapiti personali, indirizzi di residenza, familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili, spese mediche/di assistenza per portatori di handicap/determinate patologie, erogazioni liberali a favore di movimenti, partiti politici o istituzioni religiose; scelta del destinatario dell’otto per mille o del cinque per mille, inclinazioni religiose o politiche, etc.);
  - non pubblicare/oscurare le firme.

## Corrispettivi e Compensi

1. Con riferimento alla pubblicazione di informazioni concernenti l'entità dei compensi, il Garante sottolinea che risulta proporzionato indicare nel sito web il compenso complessivo ma *“non appare invece giustificato riprodurre sul web la versione integrale di documenti contabili (...) oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (quali, ad esempio, i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti)”*.

## Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e attribuzione di vantaggi economici ed elenco dei soggetti beneficiari

1. La normativa prevede la pubblicazione, in formato tabellare, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo (cumulativo nell'anno) superiore a mille euro:

Come ribadito dall'A.N.A.C. nella Delibera n. 468/2021:

- non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare;
- non possono essere pubblicate le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- non possono essere pubblicati i dati eccedenti e non pertinenti.

## Concorsi, selezioni e graduatorie

1. La materia è regolata dall'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come, da ultimo, modificato dall'articolo 1, comma 145, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Gli obblighi di pubblicazione - ampliati con decorrenza 1° gennaio 2020 - riguardano le seguenti informazioni:
  - a. i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, compresi bandi di mobilità in entrata, ex art. 30 d.lgs. 165/2001 e selezioni per assunzioni a tempo determinato;
  - b. i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice;
  - c. le tracce delle prove (teorico/pratica; scritta/e; orale);
  - d. le graduatorie finali delle procedure concorsuali, aggiornate con l'eventuale scorrimento (da parte dell'ente che svolge il concorso o altri enti) degli idonei non vincitori.
2. In relazione alla pubblicazione delle graduatorie, **non possono formare oggetto di pubblicazione** dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. già l'abrogato art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 196/2003), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
3. Tra gli obblighi di pubblicazione non è compresa, nella sezione di Amministrazione Trasparente, l'ostensione dei verbali della commissione giudicatrice.
4. Si raccomanda, per quanto possibile, di implementare aree ad “accesso selezionato” dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (ad es., username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).

## Concorso per assunzioni di categorie protette

1. Particolare attenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento deve essere prestata quando si effettuano selezioni per l'assunzione di personale appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Data la tipologia dei candidati è necessario, sin da subito, anonimizzare i dati personali dei partecipanti, sostituendo il cognome e nome con un codice identificativo sostituito (es. candidato 001) oppure inserendo solamente il numero di protocollo della domanda di partecipazione al concorso o alla sezione. E' necessario che in nessun verbale dovranno comparire i nominativi dei partecipanti compresa la graduatoria finale e gli atti gestionali conseguenti alla selezione.

## Cosa fare prima della pubblicazione di dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"

1. Prima della pubblicazione è necessario:
  - individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittima la diffusione del documento o del dato personale;
  - selezionare prima della redazione dell'atto, quali dati sono necessari per la finalità perseguita, verificando altresì che siano stati rispettati i principi generali del trattamento previsti dal GDPR;
  - verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni, che non rispondono alla finalità perseguita con la pubblicazione on line o pseudonimizzare i dati personali;
  - sottrarre all'indicizzazione (cioè alla reperibilità sulla rete da parte dei motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari;
  - osservare i tempi di pubblicazione.

## **7. Albo Pretorio on line**

1. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva o integrativa dell'efficacia).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D. Lgs. 267/2000, L. 69/2009
FINALITA'	Pubblicità degli atti adottati dall'organizzazione, affinché soggetti portatori di interesse ne possano venire a conoscenza e possano attivare conseguenti forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa.
A CHI SI RIVOLGE	Portatori di interesse derivante dagli effetti dell'azione amministrativa oggetto di pubblicità.
VISIBILITA' MOTORI DI RICERCA	Dati non indicizzati dai motori di ricerca, pertanto non rintracciabili se non tramite ricerca direttamente sull'Albo.
DURATA PUBBLICAZIONE	15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tenendo sempre in considerazione il principio di legittimità, è necessario che vengano pubblicati all'Albo Pretorio on line dati personali solo quando sia espressamente previsto da norma di legge o regolamento.
3. E' pertanto importante verificare quando è necessario pubblicare dati personali – poiché espressamente previsto da norma di legge o regolamento – e quando è sufficiente pubblicare atti e documenti che descrivano la circostanza dell'azione amministrativa dell'organizzazione, senza la necessità di diffondere dati personali.

4. E' importante ricordare che l'Albo Pretorio on line è sottratto all'obbligo di indicizzazione nei motori di ricerca, circostanza questa che non trova analogia nel sito istituzionale né nella sezione "Amministrazione Trasparente".

### **Alcuni casi di pubblicazioni sull'Albo Pretorio on line**

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni casi di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line.

#### **Graduatorie di bandi di concorso**

1. E' pubblicata la determinazione dirigenziale di approvazione dei lavori della commissione e di approvazione della graduatoria finale di merito.
2. **Non possono essere pubblicati dati personali degli interessati eccedenti la finalità di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie** (es. utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

#### **Pubblicazione dati relativi al personale**

1. A meno che non sia espressamente previsto da una specifica normativa di settore, **non è consentito pubblicare all'albo pretorio alcun dato personale relativo a soggetti che operano all'interno dell'organizzazione o a soggetti ad essi correlati**, pertanto si rende necessario **pseudonimizzare** eventuali provvedimenti pubblicati all'albo pretorio, al fine di non diffondere illegittimamente dati personali. Si ricorda che anche il numero di matricola, essendo un numero di identificazione, è anch'esso considerato un dato personale, pertanto può essere diffuso solo se previsto da una norma di legge o regolamento.

#### **Provvedimenti relativi a vertenze e contenziosi**

1. L'obbligo di pubblicità dei provvedimenti amministrativi correlati a vertenze e contenziosi (es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio) deve tenere conto del fatto che **i soggetti coinvolti - attivamente o passivamente** - in tali frangenti, possano essere particolarmente **attenzionati e motivati nel rilevare situazioni di illegittimità nelle azioni amministrative dell'organizzazione**, per cui è necessario prestare la massima attenzione nella pubblicazione di contenuti relativi a tali circostanze.
2. Al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati, **non è pertanto consentita la pubblicazione di dati personali che possono ragionevolmente ricondurre all'identità delle persone fisiche coinvolte in tali situazioni**, come ad esempio iniziali del nome e del cognome, numeri di matricola e qualsiasi altro tipo di codice identificativo associato a detti soggetti.

## Publicazione di atti e documenti contenenti dati personali

### SCHEDA SINTESI

Finalità delle pubblicazioni sul sito web	
A fini di trasparenza	Obblighi previsti dal D.lgs.33/2013 e ss.mm.ii
Altri obblighi di pubblicità	Disposizioni di settori diversi dalla trasparenza
Nessuna disposizione di legge o di regolamento	La pubblicazione è illegittima e deve essere resa anonima

Sussistenza di norma	
NATURA DEI DATI	TIPO DI PUBBLICAZIONE
Comuni	Necessaria, pertinente e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita
Categorie particolari di dati (ex dati sensibili) e dati giudiziari	Solo se prevista da espressa norma di legge ed è indispensabile per il perseguimento della finalità
Dati su stato di salute e vita sessuale	Divieto assoluto anche indiretto
Insussistenza di norma	
Anonimizzazione dei dati o sezioni riservate a cui possono accedere solo gli interessati	

Durata della pubblicazione	
A fini di trasparenza	Ambito temporale individuate dalle disposizioni normative
Altri obblighi di pubblicità	Ambito temporale individuate dalle disposizioni normative

Indicizzazione tramite motori di ricerca	
A fini di trasparenza	Indicizzazione obbligatoria per i dati da pubblicare in "Amministrazione trasparente"
Altri obblighi di pubblicità	Esclusione dall'indicizzazione
Nessuna disposizione di legge o di regolamento	Espressamente sottratti dall'indicizzazione i dati sensibili e giudiziari

## **Fonti di riferimento**

- Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante *“Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati”*.
- D.lgs.30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
- D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, recante *“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”*.
- Linee Guida del Garante del 15 maggio 2014, recante *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*.
- Linee Guida A.N.A.C. del 28 dicembre 2016, n. 1310, recante le *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016”*.
- Delibera A.N.A.C. del 26 giugno 2019, n. 568, recante *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*.
- Delibera A.N.A.C. del 16 giugno 2021, n. 468, recante *“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt.26-27, d.lgs.33/2013)”*.
- FAQ A.N.A.C. in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016). ([www.anticorruzione.it/-/archivio-faq-in-materia-di-trasparenza](http://www.anticorruzione.it/-/archivio-faq-in-materia-di-trasparenza)).
- FAQ Garante per la protezione dei dati personali *“Trasparenza on line della P.A. e privacy”* (<https://www.garanteprivacy.it/faq/trasparenza-online>).
- Provvedimenti di prassi adottati dall'A.N.A.C. e dal Garante.